

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1753

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro dell'interno**

(MANCINO)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(SPAVENTA)

e col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	8
Decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - A due anni circa dall'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, si sono evidenziati, in fase di prima attuazione della nuova normativa, taluni problemi e difficoltà che hanno reso improcrastinabile un intervento legislativo volto ad apportare alcune indispensabili modifiche e integrazioni alla legge medesima.

Si è provveduto a tanto con la presentazione alle Camere del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale.

Nel riproporre al Parlamento un nuovo decreto-legge il Governo ha ritenuto di arricchire il testo del provvedimento con il contributo delle modifiche ed integrazioni approvate dal Senato nel corso dei lavori parlamentari che hanno riguardato il decreto-legge n. 420 del 1993, nonché con l'inserimento di altre disposizioni che rendono più completo il quadro degli strumenti normativi previsti.

* * *

Per effetto della legge n. 221 del 1991 finora sono state sciolte per inquinamento mafioso settantasei amministrazioni comunali variamente distribuite nelle quattro regioni a rischio del meridione.

Da un'attenta valutazione delle varie situazioni politico-amministrative degli enti disciolti si è dovuto in primo luogo constatare che la durata dello scioglimento degli organi elettivi, fissata dalla vigente normativa per un periodo da dodici a diciotto mesi, in molti casi non appare sufficientemente congrua rispetto all'obiettivo di assicurare

il processo di risanamento e di bonifica delle amministrazioni locali. Talora sono emerse in quelle realtà situazioni ambientali, sedimentate ed assai complesse, che rendono più difficile e lungo il cammino verso il ripristino della legalità e il ritorno alla piena funzionalità amministrativa.

Inoltre, è stato accertato un livello diffuso di inefficienza e «disamministrazione», che ha concorso a determinare uno stato di grave degrado della vita civile.

Questo preoccupante scenario trova piena ed autorevole conferma anche nell'analisi compiuta dalla Commissione parlamentare antimafia, e in particolare nelle conclusioni della relazione Cabras attinente specificamente allo stato delle amministrazioni locali sciolte per inquinamento mafioso, conclusioni alle quali si è pervenuti a seguito di un esame mirato delle singole realtà attraverso ispezioni sul posto ed incontri con gli amministratori straordinari e con altri rappresentanti delle istituzioni.

In funzione, quindi, dell'obiettivo prioritario di favorire l'effettivo ristabilimento delle condizioni di buona amministrazione e di trasparenza degli enti disciolti, e di rinsaldare il cambiamento avviato dall'azione degli organi di gestione straordinaria, sono state messe a punto disposizioni intese a perseguire, sotto diversi profili, le finalità sopraccennate.

Si è ritenuto di dover confermare il ricorso allo strumento del decreto-legge per corrispondere in maniera tempestiva all'esigenza non più differibile di un rinnovato impulso che consenta di realizzare le condizioni di una piena normalizzazione della vita pubblica in quelle aree più esposte alla infiltrazione della criminalità organizzata.

Vi sono, infatti, situazioni per le quali le commissioni straordinarie, direttamente

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

impegnate a restituire funzionalità ed efficienza all'amministrazione, e i prefetti delle provincie interessate hanno segnalato l'opportunità di un prolungamento della gestione commissariale, non essendo ancora percepibili segnali concreti di recupero dell'agibilità democratica, come rilevato anche dalla Commissione parlamentare antimafia nelle valutazioni conclusive espresse sull'argomento.

L'articolo 1 del decreto, al fine di armonizzare le speciali norme dettate dalla legge n. 221 del 1991 con le disposizioni intervenute a regolare i rapporti tra gli organi e il loro funzionamento con riferimento alle rispettive modalità di elezione, prevede che lo scioglimento del consiglio comporti sempre la cessazione dalla carica anche degli organi di governo; la norma stabilisce altresì che gli amministratori debbano cessare da ogni incarico connesso alla carica ricoperta. Ed infatti è sembrato inevitabile che, una volta accertata la situazione di inquinamento mafioso, risultino travolte dallo scioglimento anche le attività esterne svolte in ragione della qualità di amministratore locale, parimenti suscettibili di prestarsi a forme di ingerenza o di condizionamento mafioso, o di divenirne occasione.

Il comma 2 dell'articolo 1 istituisce, presso il Ministero dell'interno, con personale della stessa Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle gestioni straordinarie. Si tratta di un organo cui viene affidata l'importante funzione di fornire un'assistenza qualificata e costante all'opera dei commissari straordinari, finalizzata a dare soluzione e risposta a questioni di particolare complessità, mediante utili suggerimenti ed indicazioni, nonché a rilevare l'andamento e i risultati concreti raggiunti dalle gestioni commissariali e dalle amministrazioni rinnovate.

L'articolo 2 si occupa specificamente della protrazione degli effetti dello scioglimento, prevedendo, al comma 1, che esso possa essere prorogato, in casi eccezionali, fino ad un massimo di ventiquattro mesi allorquando ciò sia necessario per conseguire il risultato della piena funzionalità dei

servizi dell'ente disciolto. Il provvedimento con il quale si dispone la protrazione della durata dello scioglimento viene adottato con la stessa procedura prevista dalla normativa vigente, ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.

Con il comma 2 si stabilisce che il provvedimento di eventuale proroga dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. La scelta di tale termine consente, da un lato, la possibilità di applicazione del decreto di proroga senza interferire con i tempi del procedimento elettorale già avviato, e, dall'altro, si inquadra in maniera più duttile nel contesto ordinamentale vigente in materia, caratterizzato, come è noto, dalla esistenza di più fonti legislative primarie.

L'articolo 3, comma 1, che costituisce esplicitazione del principio della *prorogatio*, prevede che la commissione straordinaria rimanga in carica anche dopo lo spirare del termine finale dello scioglimento, fino a quando non siano stati ricostituiti gli organi elettivi dell'ente.

Inoltre lo stesso articolo 3 si propone di risolvere la problematica relativa all'organizzazione interna e ai modi di funzionamento della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.

A tal fine viene previsto che con apposito decreto del Ministro dell'interno siano dettate le occorrenti norme regolamentari volte a consentire di superare talune difficoltà pratiche concernenti l'esercizio delle attribuzioni da parte della commissione straordinaria, con riguardo sia ai poteri degli organi collegiali, sia a quelli degli organi monocratici.

Con lo stesso decreto il Ministro dell'interno stabilisce, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento del comitato di monitoraggio e sostegno delle gestioni straordinarie, di cui al comma 1-bis.

L'articolo 4 intende dare risposta al problema della efficienza e trasparenza delle strutture burocratiche degli enti disciolti, alle quali spesso si estendono le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diverse forme di condizionamento o collusione con ambienti malavitosi.

C'è, infatti, un'ulteriore questione del personale in pianta stabile che in alcuni comuni presenta problematiche non estranee alle ragioni che hanno consigliato lo scioglimento degli organi elettivi.

In tale ottica è stata considerata la necessità, sottolineata anche dalla Commissione parlamentare antimafia, di fornire all'amministrazione locale adeguati strumenti operativi che le consentano di restituire ai propri servizi essenziali livelli di funzionalità meglio rispondenti agli interessi generali della collettività.

A tal fine si prevede (comma *6-bis*) che il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria, possa disporre - anche in deroga alle norme vigenti - l'assegnazione temporanea di personale amministrativo e tecnico appartenente ad altre amministrazioni ed enti pubblici, anche in posizione di sovraordinazione rispetto al personale dipendente dall'ente o anche solo per corrispondere ad esigenze di rafforzamento temporaneo dell'organico. Viene inoltre disciplinato il trattamento retributivo di tale personale in posizione di comando o distacco presso l'ente disciolto.

L'esperienza applicativa della legge n. 221 del 1991 ha, tra l'altro, fatto emergere situazioni diffuse di paralisi dell'attività amministrativa dell'ente per l'incapacità di quest'ultimo di avviare o portare a compimento interventi indispensabili nel settore delle opere pubbliche d'interesse locale, nonché di rimuovere forme di disservizio che incidono sull'ordinato svolgimento della vita della comunità interessata.

Le cause di tale fenomeno, secondo le indicazioni fornite dagli stessi commissari straordinari, sono ascrivibili nella maggioranza dei casi alle notevoli difficoltà finanziarie in cui versa l'ente, dovute sia a ritardi e a disfunzioni amministrative nel perfezionamento delle pratiche relative alla concessione di mutui, sia al degrado riscontrabile in importanti servizi tra i quali quello della riscossione dei proventi esattoriali.

Per ovviare a siffatte anomalie nel funzionamento delle amministrazioni locali colpi-

te dalla misura dello scioglimento, lo stesso articolo 4 introduce (comma *6-ter*) una procedura di accelerazione delle opere pubbliche indifferibili, che coinvolge la competenza del comitato provinciale della pubblica amministrazione, opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche interessate.

All'esito di tale procedura, la regione o la Cassa depositi e prestiti, rispettivamente per i finanziamenti a carico del bilancio regionale o dei fondi del predetto istituto, procedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e ai mutui destinati agli investimenti degli enti locali, anche in deroga, ove occorra, alle limitazioni imposte dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti degli enti dissestati.

Si tratta di una disposizione che, congiuntamente a quella innanzi illustrata, concorre a delineare strumenti e forme di intervento che erano mancati nella originaria impostazione della legge n. 221 del 1991, e che ora potranno rappresentare l'elemento di propulsione per la ripresa anche di un'attività di programmazione degli enti interessati, essenziale ai fini del pieno recupero della legalità e, quindi, di una maggiore fiducia nelle istituzioni (altro motivo a sostegno del ricorso all'articolo 77 della Costituzione).

Allo scopo di rendere possibile l'applicazione delle disposizioni del comma *6-ter* anche dopo il periodo di scioglimento dell'ente, è stata inserita un'apposita disposizione (comma *6-quater*) che consente agli organi elettivi, ricostituiti dopo il periodo di commissariamento, di avvalersi degli strumenti previsti a sostegno delle amministrazioni locali, e di garantire, così, la continuità delle opere e dei progetti già avviati.

Con il comma *6-quinques* - introdotto sempre dall'articolo 4 - vengono fornite alle commissioni straordinarie forme di intervento più efficaci e dirette per portare a compimento il processo di risanamento degli enti disciolti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tal fine sono attribuiti alle commissioni poteri di accertamento e verifica, modellati su quelli già attribuiti dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al collegio degli ispettori, tali da consentire la revisione delle procedure e dei contratti di appalto di opere e forniture pubbliche e di affidamento in concessione dei servizi pubblici locali; e ciò quando sussistano elementi che facciano ritenere l'esistenza di fatti o situazioni che abbiano permesso di «pilotare» le decisioni dell'ente a favore di imprese sospette di contiguità ad associazioni criminose.

Il comma 6-*sexies*, che trova il suo fondamento nella necessità di offrire il più ampio sostegno sociale all'azione degli amministratori straordinari dell'ente, individua nella «chiamata a raccolta» delle forze vitali delle comunità interessate il metodo operativo per rompere situazioni di isolamento o di indifferenza e favorire il ristabilimento di un clima di solidale partecipazione alla piena ripresa della vita pubblica.

La disposizione in commento consente perciò alle commissioni straordinarie di avvalersi della collaborazione delle forze sociali, delle forze politiche, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali, al fine di raccogliere ogni utile contributo per la ricerca, su rilevanti tematiche di carattere generale, delle soluzioni più rispondenti agli interessi della comunità.

Il comma 6-*septies* tiene conto della necessità di assicurare il funzionamento delle commissioni di disciplina nei casi in cui la loro costituzione risulti impedita dalla mancata nomina del rappresentante del personale.

La disposizione in tal modo mira a consentire il superamento di eventuali manovre ostruzionistiche tendenti a rendere inattivi gli organi disciplinari dell'ente e a perpetuare, di riflesso, situazioni di illegalità diffusa, nelle quali, come è noto, trovano terreno fertile tentativi di approccio inquinante della criminalità organizzata.

L'articolo 5 prevede che il Ministro dell'interno riferisca semestralmente al Parlamento sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni. La norma, che attiene al rapporto di stretta collaborazione istituzionale tra esecutivo e Parlamento - tanto più necessario in un settore di particolare rilevanza per i delicati profili relativi all'esercizio delle libertà democratiche - trova corrispondenza nel più generale obbligo di invio alle Camere, da parte del Governo, del decreto di scioglimento e nella connessa comunicazione del provvedimento di proroga alle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 6, infine, reca disposizioni transitorie con le quali, avuto riguardo alle motivazioni enunciate in premessa, si prevede che le nuove norme proposte possano trovare applicazione anche nei confronti delle amministrazioni locali che risultino sciolte, a norma della legge n. 221 del 1991, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ciò in quanto le particolari esigenze che motivano l'iniziativa legislativa in parola non possono non essere anche riferite alle situazioni in atto, la cui esclusione dalla nuova disciplina avrebbe finito col privare le gestioni commissariali di importanti strumenti per completare l'opera di risanamento, potendo anche usufruire di un lasso di tempo congruamente più ampio, testé stabilito dalla innovazione legislativa.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA

Il secondo periodo del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, inserito dall'articolo 4 del presente decreto-legge, comporta per il bilancio dello Stato una spesa annua valutata in lire 10 miliardi, così determinata:

Personale proveniente da enti locali

n. 1 persona a tempo pieno per ciascuno dei circa 50 enti:	
stipendi, per la classe stipendiale prima dirigenziale, al lordo (lire 3.110.000 × 1 × 50 enti × 12 mesi)	L. 1.866.000.000
compensi, al livello del 75% del compenso dei componenti della commissione (lire 2.100.000 × 1 × 50 enti × 12 mesi)	L. 1.260.000.000
trattamento di missione per 250 giorni, comprese spese di trasporto (lire 70.000.000 × 1 × 50 enti)	L. 3.500.000.000
 n. 1 persona a tempo pieno per 75 giorni per 50 enti:	
stipendi, per la classe stipendiale prima dirigenziale, al lordo (lire 3.110.000 × 1 × 50 enti × 75 giorni)	L. 388.000.000
compensi, al livello del 75% del compenso dei componenti della commissione (lire 2.100.000 × 1 × 50 enti × 75 giorni)	L. 262.000.000
trattamento di missione per 53 giorni, comprese spese di trasporto (lire 14.840.000 × 1 × 50 enti)	L. 722.000.000

Personale proveniente dallo Stato

n. 1 persona a tempo parziale per metà anno per i 50 enti:	
compensi, al livello del 30% del compenso dei componenti della commissione (lire 840.000 × 1 × 50 enti × 6 mesi)	L. 252.000.000
trattamento di missione per 125 giorni, comprese spese di trasporto (lire 35.000.000 × 1 × 50 enti)	L. 1.750.000.000
	<hr/>
TOTALE . . .	L. 10.000.000.000
	<hr/> <hr/>

Per l'anno 1993, l'onere è rapportato ad un dodicesimo di quello a regime.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420.

Decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1993.

Disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni modificative ed integrative alla normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, al fine di apprestare strumenti e forme d'intervento tali da assicurare il ripristino della legalità e restituire efficienza e trasparenza all'azione amministrativa degli enti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonchè di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

come ulteriormente modificato ed integrato dal presente decreto, è inserito il seguente:

«1-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria».

Articolo 2.

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, dopo le parole: «da dodici a diciotto mesi» sono aggiunte le seguenti: «prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, è inserito il seguente:

«3-bis. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2».

Articolo 3.

1. Al comma 4 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come ulteriormente modificato ed integrato dal presente decreto, è inserito il seguente:

«4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'articolo 1, comma 1-bis».

Articolo 4.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonchè, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchè del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

6-*ter*. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro

dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

6-quater. Le disposizioni di cui al comma *6-ter* si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1.

6-quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero all'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.

6-sexies. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

6-septies. Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'articolo 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina è composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo

impedimento o di ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria procede altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto».

Articolo 5.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni».

Articolo 6.

1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-*bis*, nonché quelle di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinqes*, 6-*sexies* e 6-*septies* dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, e come ulteriormente modificato e integrato dal presente decreto, si applicano anche nei confronti degli enti i cui organi risultino sciolti a norma del citato articolo 15-*bis* alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di sessanta giorni previsto dal comma 6-*ter* del predetto articolo 15-*bis*.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - MANCINO - CONSO - SPAVENTA - BARUCCI

Visto, il Guardasigilli: CONSO